



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
I L T R I B U N A L E D I R O M A
Sezione Terza Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Margherita Libri, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al nr. 56660/13 R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza del 5/7/ 2016

promossa da

INNOCENTI RICCARDO, c.f.: NNC RCR 69B11 H501S, rappresentato e difeso, giusta procura in margine all'atto di citazione, dall'Avvocato Antonella Lo Conte, presso il cui studio in Roma, Piazza Adriana n. 20, è elettivamente domiciliato;

-ATTORE-

contro

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO, con sede in Milano, Via E. Petrella n. 19, in persona del legale rappresentante *pro- tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura in margine alla comparsa di risposta, dall'Avvocato Francesco Astone, presso il cui studio in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 31, è elettivamente domiciliato;

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - Servizio Regionale Lazio, con sede in Roma, Via Natale Balbiani n. 20, in persona del legale rappresentante *pro- tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura in margine alla comparsa di risposta, dall'Avvocato Elisabetta Cecconi, presso il cui studio in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 31, è elettivamente domiciliato;

-CONVENUTI-

OGGETTO: impugnazione di delibera di esclusione da associazione non riconosciuta

Conclusioni

All'udienza del 5/7/2016 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, richiamando le istanze, anche istruttorie, le eccezioni e le conclusioni formulate nei rispettivi scritti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Innocenti Riccardo conveniva in giudizio le associazioni in epigrafe indicate, proponendo azione di "nullità del provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Regionale del C.N.S.A.S. - Lazio, in data 20 luglio 2012/2 febbraio 2013, comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. ricevuta in data 11 marzo 2013" chiedendo



altresì di “accertare e dichiarare la permanenza della qualifica di socio del C.N.S.A.S. in capo all’attore; con condanna alla refusione delle spese di lite, in conformità alla normativa vigente .”

A motivo della domanda, l’attore, premesso di essere iscritto al Club Alpino Italiano (C.A.I.) dal 1983 e al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) Servizio Regionale Lazio dal 1998, quale socio ordinario tecnico, deduceva:

che con delibera emessa il 2 febbraio 2013 e comunicata l’11 marzo 2013, il Consiglio Regionale del C.N.S.A.S. - Lazio aveva confermato il provvedimento di esclusione dal C.N.S.A.S. assunto dal Consiglio di Zona in data 27 luglio 2012 a seguito della contestazione relativa a un comportamento, contrario alle norme del regolamento disciplinare, assertivamente posto in essere dall’attore in data 13 maggio 2012, durante il turno di guardia attiva presso la Stazione di Roma e Provincia;

che in particolare, gli addebiti erano consistiti: a) nella scarsa responsabilità come caposquadra nell’arrivare in ritardo al servizio di guardia attiva e nel non avere organizzato il personale alla partenza per eventuali soccorsi urgenti; b) nell’aver abbandonato, nonostante ne avesse la responsabilità, il servizio di guardia attiva lasciando il personale non in grado e senza qualifiche necessarie ad operare soccorsi alpini in sicurezza; c) nell’aver tentato di scaricarsi dalle proprie responsabilità addebitandole ai suoi superiori, rilasciando false dichiarazioni;

che con nota del 28 giugno 2012, aveva contestato gli addebiti mossigli e rappresentato la reale versione dei fatti;

che era stato altresì sentito dai Delegati del Consiglio di Zona;

che, in data 9 ottobre 2012, aveva proposto reclamo avverso il provvedimento di esclusione, con atto indirizzato al Consiglio Regionale del Servizio Regionale Lazio del C.N.S.A.S. e che il provvedimento di esclusione era oggetto di conferma;

che il provvedimento era illegittimo per inesistenza dei relativi presupposti.

Si costituivano in giudizio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lazio - e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che contestavano la domanda eccependo in via preliminare il difetto di competenza del Tribunale adito, essendo la controversia, secondo lo statuto dell’associazione e secondo il regolamento disciplinare, deferita alla cognizione arbitrale. Evidenziavano, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del Servizio Regionale Lazio, e la legittimità del provvedimento di esclusione, posto in essere in presenza dei presupposti previsti dallo Statuto e dal Regolamento disciplinare. Concludevano pertanto nei termini innanzi richiamati.

Autorizzato il deposito delle memorie ex articolo 183, VI comma, cod. proc. civ., acquisita documentazione conferente, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti all’udienza del 22 giugno 2015, come in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di



replica. Rimessa la causa in istruttoria ed espletata una prova testimoniale, la causa è stata definitivamente rimessa in decisione all'udienza del 5 luglio 2016, con assegnazione di ulteriori termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerazioni di priorità logica rendono necessaria la disamina dell'eccezione, svolta in via preliminare da parte convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio, di incompetenza del Tribunale adito, per effetto della clausola compromissoria prevista dall'articolo 35 dello Statuto associativo e dall'articolo 3 del regolamento disciplinare.

L'articolo 35 dello Statuto (doc. n. 1, fascicolo parte attrice) prevede che "per qualunque controversia tra soci del C.N.S.A.S., tra soci ed organi del C.N.S.A.S., e tra organi del C.N.S.A.S. esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri, e per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un S.R. o S.P., di una Zona o di una Stazione è ammesso ricorso a un Collegio di Arbitri che procede a norma degli art. 806 e ss. c.p.c. . La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 c.p.c., e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza". L'art. 3 del Regolamento disciplinare (doc. n. 1, fascicolo di parte attrice) stabilisce: "I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci sono comminati dal Consiglio di Zona, salvo che riguardino un Capostazione o un delegato o un Presidente S.R. o S.P. e rispettivi vice. Nel primo caso provvederà direttamente il Consiglio Regionale o provinciale, negli altri casi il Consiglio nazionale. L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale egli può presentare le proprie deduzioni e chiedere di essere sentito dall'organo procedente. Sentito l'interessato, anche a mezzo di Consigliere all'uopo delegato, l'organo competente deve emettere il provvedimento motivato entro i successivi trenta giorni. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e la sua efficacia decorre dall'avvenuta comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata AR. Avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di Zona e dal Consiglio regionale o provinciale è ammesso reclamo rispettivamente al Consiglio regionale, provinciale o al nazionale secondo le modalità di cui al successivo art. 4. I provvedimenti di secondo grado sono definitivi. Avverso gli stessi è possibile ricorso al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione."

A fronte dell'eccezione di compromesso, ritualmente sollevata da parte convenuta, l'attore ha dedotto che dal tenore letterale dell'articolo 35 dello Statuto associativo e dell'articolo 4 del Regolamento disciplinare, non si evincerebbe la devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale



delle controversie tra soci e organi del C.N.S.A.S. , che dall'esame degli atti di causa non emergerebbe che detta clausola sia stata approvata espressamente per iscritto dal socio Riccardo Innocenti, né che sia stata introdotta con delibera approvata all'unanimità dei soci. Ha altresì affermato che non è stata dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria nello Statuto dell'altra associazione convenuta - C.N.S.A.S. Regione Lazio - con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Ciò posto, l'espressione "è ammesso ricorso a un Collegio di arbitri" contenuta nell'articolo 35 dello Statuto deve essere intesa nel senso della possibilità di scelta, rimessa all'interessato, circa le modalità di soluzione delle controversie, tra il ricorso al Collegio arbitrale e l'esercizio dell'azione innanzi al Giudice Ordinario, e non già nel significato di consentire, ove ritenga di dover instaurare un autonomo giudizio avverso il provvedimento definitivo, unicamente l'esercizio dell'azione innanzi agli arbitri.

Tale conclusione si fonda innanzitutto sul tenore letterale della clausola, che ammettendo il ricorso a un Collegio di Arbitri, fa in tal modo riferimento alla facoltà di adire il Collegio di arbitri senza tuttavia prevedere il relativo rimedio quale unica possibilità di esercizio dell'azione e senza precludere pertanto il ricorso all'autorità giudiziaria statale. Detta interpretazione è peraltro avvalorata dalla formulazione letterale dell'art. 4 del Regolamento procedimento, innanzi richiamato, il quale stabilisce che avverso i provvedimenti di secondo grado, definitivi, è possibile ricorso al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza prevedere la necessaria devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri.

D'altra parte, intendere la previsione dell'arbitrato nel senso dell'unico ed esclusivo rimedio proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto definitivo reso a conclusione del descritto *iter* di giustizia endoassociativa, significherebbe introdurre pattiziamente un ristretto limite temporale all'impugnativa e pertanto un maggiore onere per l'associato, a fronte del ben più ampio termine assegnato dall'articolo 24 del codice civile. La devoluzione delle controversie agli arbitri va dunque affermata, anche sulla scorta di tale rilievo, con salvezza del diritto dell'interessato di impugnare il provvedimento con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'eccezione di compromesso va disattesa, con assorbimento di ogni ulteriore questione svolta sul punto dalle odierne parti in causa.

Parimenti immeritevole di seguito è l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, considerato che la competenza, in caso di citazione di più parti convenute, può individuarsi tenendo conto dei criteri di collegamento relativi a una di esse, nella fattispecie il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lazio, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. .

Venendo, ora, all'esame del merito, la questione da affrontare, *prima facie*, è data dalla ricostruzione della fattispecie applicabile al caso che occupa, così da verificare come essa trovi



fondamento nelle fonti di natura negoziale che regolano le vicende dell'ente oggi citato in giudizio, nel suo duplice assetto organizzativo, regionale e nazionale.

Si tratta di una fattispecie di natura composita, derivante dal combinato disposto degli articoli:

- 31 dello statuto, il quale stabilisce che alla commissione di comportamenti di rilevanza disciplinare tenuti dal socio, corrisponde l'irrogazione di una sanzione tratta da un ventaglio di opzioni, articolate secondo il criterio della gravità crescente, dalla più tenue, data dalla semplice diffida, alla più grave, rappresentata dall'esclusione, ciò secondo le previsioni di cui al regolamento disciplinare, a cui viene fatto esplicito rinvio;
- 13 del regolamento generale, il quale ribadisce che la perdita della qualità di socio avviene per esclusione, a seguito di provvedimento previsto dal regolamento disciplinare;
- 2 del regolamento disciplinare del C.N.S.A.S., intitolato alle "Sanzioni Disciplinari", il quale statuisce che l'esclusione dal Corpo è comminata per mancanze di particolare gravità e qualora, comunque, la condotta e le attività del socio si pongano in contrasto insanabile con le finalità del Corpo; aggiunge, inoltre, che costituiscono, tra le altre, causa di esclusione dal Corpo: "a) la commissione di reati per delitti non colposi, accertati con sentenza penale passata in giudicato, per i reati di particolare allarme sociale; b) la ricezione di corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso pubbliche o private per attività attinenti al C.N.A.S. svolte senza esserne preventivamente autorizzato dal Consiglio Nazionale; c) la mancata condivisione delle finalità statutarie e regolamentari e segnatamente la perdita del vincolo fiduciario di cui all'art. 7 commi 2 e 3 del Regolamento Generale; d) la reiterata e costante non osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni impartite dai responsabili della struttura di riferimento."

Orbene, posto che la condotta tenuta dall'odierno attore non risulta riconducibile alle cause tipicamente individuate dal richiamato regolamento disciplinare, ma, secondo la lettera del provvedimento oggetto di gravame, avrebbe integrato i requisiti della "*particolare gravità*", è su tale concetto giuridico indeterminato, previsto dall'articolo 24 cod. civ. e richiamato dall'articolo 2 del regolamento disciplinare, che deve concentrarsi il vaglio del Tribunale al fine di verificare se in tale ambito possa essere ragionevolmente sussunto il comportamento di chi, in qualità di caposquadra:

- è arrivato in ritardo, in data 13 maggio 2012, al servizio di guardia attiva e non ha organizzato il personale alla partenza per eventuali soccorsi urgenti;
- ha abbandonato, nonostante ne avesse la responsabilità, il servizio di guardia attiva, lasciando il personale non idoneo ad operare soccorsi alpini in sicurezza;
- ha cercato di scaricarsi dalle proprie responsabilità, addebitandole ai suoi superiori tramite false dichiarazioni.



È, infatti, applicando il criterio della ragione più liquida (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 12002/2014), che la controversia può essere agevolmente risolta, e cioè verificando se in astratto i suindicati fatti posseggano, effettivamente, connotazioni di gravità tale da giustificare l'adozione della massima sanzione applicabile in quell'ordinamento privato, o piuttosto se l'apprezzamento effettuato dal direttivo dell'associazione costituisca il frutto di una valutazione complessivamente sproporzionata (*come argomentato dall'attore a pag. 9 dell'atto di citazione, punto n. 15*) rispetto al fatto.

Tutto ciò, accantonando il profilo della veridicità dei fatti, alla base, da un lato, della contestazione disciplinare, dall'altro, delle giustificazioni esposte dall'incolpato, fatti allegati secondo una prospettazione diversa dalle parti in causa, prima, nel contesto del procedimento disciplinare, poi, nel corpo degli atti dell'odierno giudizio, e sui quali non appare determinante indagare *funditus*, considerato che è agevole pervenire alla decisione sulla scorta del solo giudizio di diritto.

Ciò premesso, occorre osservare come, ricadendo il *thema decidendum* nell'ambito contrattuale e, segnatamente, in quello dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, la dottrina e, conformemente, la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 21 giugno 2000, n. 8435; Trib. Roma, 10 novembre 2001, *Unione prov. agr. Siena c. Confed. gen. agr. it.*) abbiano ritenuto che l'esistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 24 c.c. e nel caso di specie sostanzialmente recepiti dall'articolo 2 del Regolamento disciplinare, debba essere valutata dal giudice, riportandosi alle ipotesi che giustificano la risoluzione del rapporto contrattuale, secondo i principi generali. Sicché, per potersi giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale, si deve pervenire alla conclusione che l'inadempimento debba aver posto in crisi il meccanismo contrattuale, tanto da non consentire più il suo corretto funzionamento, naturalmente in relazione a quel segmento di rapporto che lega l'organismo, nel suo complesso, all'associato inadempiente. In pratica, per aversi un inadempimento di gravità tale da giustificare la misura oggetto dell'odierno giudizio, l'attore avrebbe dovuto creare una disfunzione del servizio tale da rendere del tutto incompatibile la sua posizione rispetto ai contenuti del regolamento negoziale.

D'altra parte, è lo stesso regolamento disciplinare a prevedere l'applicazione della sanzione espulsiva in casi di particolare gravità, direttamente enunciati dall'articolo 2 con riguardo a condotte immediatamente sintomatiche del venir meno del rapporto associativo in conseguenza di fatti di rilevanza penale o di strumentalizzazione del servizio a finalità con lo stesso incompatibili, ovvero qualificati dalla reiterata violazione delle norme statutarie. In tal senso giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “(...) *la gravità dei motivi, che possono giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa; di tal che, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica*



giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro" (v. Cass. Civ., n. 17907/2004).

Ora, se si considera che le finalità dell'associazione convenuta, fissate dall'art. 2 dello statuto, si traducono nella prevenzione degli incidenti e nel soccorso degli infortunati in montagna, non si può, certamente, negare che la condotta addebitata all'attore sia stata astrattamente idonea ad arrecare un *vulnus* al regolare perseguimento di tali scopi sociali, tanto sul piano oggettivo, perché si è reso necessario ricorrere a modalità organizzative del servizio di tipo diverso rispetto a quelle originariamente concepite, quanto su quello soggettivo, perché, per il CORPO, è certamente un interesse rilevante quello di poter contare sulla disponibilità dei suoi aderenti per assicurare il perseguimento della missione istituzionale.

Altro è, però, stabilire se quella stessa condotta abbia connotazioni tali da far reputare definitivamente compromessa la dialettica associativa tra il CORPO ed il caposquadra Innocenti, tanto da giustificare il rimedio estremo della sua esclusione dall'associazione.

Ebbene, alla luce delle disposizioni e dei principi innanzi richiamati, deve ritenersi che una singola mancanza, isolata nell'*iter* di svolgimento di un rapporto sociale che, in essere dal 1998, ha abbracciato un periodo di tempo pari a circa quattordici anni di attività, non può integrare in sé stessa e in mancanza di ulteriori episodi rilevanti in sede disciplinare, una condotta di gravità tale da inficiare irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra l'associato e l'ente di appartenenza, rapporto contraddistinto da una particolare qualità della prestazione complessivamente resa dall'interessato ai fini del buon esito dello scopo sociale, come affermato dall'attore e non contestato dall'associazione convenuta. Del resto, la gradazione delle sanzioni disciplinari stabilita dall'art. 2 del regolamento disciplinare del C.N.S.A.S. sarebbe *inutiliter data*, se si ritenesse che, alla prima ed occasionale mancanza ascrivibile all'associato, questi possa essere espulso, senza tener conto della reale portata delle previsioni statutarie e del comportamento complessivamente tenuto dall'associato durante l'intera durata del rapporto, espressione di un esatto adempimento ultradecennale dei doveri derivanti dall'appartenenza all'associazione. Una



manca come quella contestata all'Innocenti, peraltro eziologicamente occasionata dalla necessità di ottemperare agli obblighi di servizio militare derivanti dalla sua convocazione, quale capitano della riserva, effettuata dal Comando militare della Capitale, in data 13 aprile 2012, non appare pertanto idonea a configurare quella mancanza di particolare gravità, tale da giustificare la risoluzione del rapporto secondo le previsioni statutarie e regolamentari. Anche a voler ritenere dimostrati i fatti addebitati all'odierno attore, essi non verrebbero dunque, in ragione della loro occasionalità e delle ragioni addotte dall'associato per allontanarsi dal posto di servizio, a costituire un impedimento insormontabile alla prosecuzione di quel rapporto associativo risolto dal provvedimento impugnato.

Pertanto, la conclusione alla quale si perviene agevolmente è che la delibera oggetto di impugnazione sia stata assunta in palese violazione delle norme regolamentari disciplinari, perché assunta in carenza del presupposto della mancanza di particolare gravità e, pertanto, debba dichiararsi invalida in radice, con il conseguente accertamento della perdurante conservazione della qualità di associato in capo all'odierno attore, in ossequio al principio secondo il quale *quod nullum est, nullum producit effectum*.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

dichiara invalido il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Regionale del C.N.S.A.S. - Lazio, in data 20 luglio 2012/2 febbraio 2013, e, per l'effetto, accerta la permanenza della qualifica di socio del C.N.S.A.S. in capo all'attore;

condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in €. 550,00 per esborsi ed €. 5.885,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 19 dicembre 2016

Il Giudice
Margherita Libri

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Francesco JACINTO.

